



Fondo Pensione Nazionale  
per il Personale delle Banche  
di Credito Cooperativo  
Casse Rurali ed Artigiane

Iscrizione all'Albo dei  
Fondi Pensione al n. 1386  
Codice fiscale: 96104290588

Sede legale:  
Via Lucrezia Romana, 41/47  
00178 Roma  
Uffici amministrativi:  
Via M. D'Azeglio, 33  
00184 Roma  
Telefono: 06/72079270  
Fax: 06/72079289

**Prot. n. U/1440/2016**

## **CIRCOLARE**

Roma, 6 dicembre 2016

- **Alle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali**
- **Alla Federazione Italiana delle Bcc - Cra**
- **Alle Federazioni Locali**
- **Agli Enti aderenti**
- **Agli Iscritti**

### **Loro Sedi**

**Oggetto: conferimento TFR Pregresso.**

Si fa seguito alla Circolare prot. n. 1415/2016 del 17 novembre 2016 –di pari oggetto –per fornire nel prosieguo alcuni chiarimenti alla luce delle sollecitazioni pervenute da diverse Banche sull'argomento.

La modulistica da compilare per il conferimento del TFR pregresso evidenzia tre diversi momenti: (i) periodo fino al 31/12/2000; (ii) periodo dal 01/01/2001 al 31/12/2006; (iii) periodo dal 01/01/2007.

Relativamente al periodo di cui al punto (iii) si precisa, come peraltro chiarito dall'Autorità di Vigilanza (Covip) in risposta ad un parere del Maggio 2014 (ad oggetto: "*Quesito sul conferimento al Fondo pensione del TFR pregresso*"), che è possibile devolvere a previdenza complementare anche l'intero TFR pregresso maturato dopo il 1° gennaio 2007.

A tale riguardo l'Autorità di Vigilanza ha evidenziato che le "*disposizioni in merito al TFR pregresso sono state dettate con la legge finanziaria per il 2008 (Legge n. 244 del 24/12/2007), la quale ha introdotto, nell'art. 23 del Dlgs. n. 252/2005, il comma 7-bis, al fine di definire le modalità di tassazione delle prestazioni di previdenza complementare relative a quote di TFR maturate in anni precedenti al 1° gennaio 2007 (ossia prima dell'entrata in vigore del Dlgs. n. 252/2005) e devolute dopo detta data alla forma di previdenza complementare prescelta dal lavoratore.*

*Detta previsione, inserita tra le norme transitorie del D.lgs n. 252/2005, presenta quindi una circoscritta valenza fiscale in quanto si limita a chiarire il regime di tassazione applicabile alle quote di TFR pregresso trasferite a previdenza complementare dopo l'entrata in vigore delle novità introdotte, anche sul piano della tassazione, dal citato Dlgs. n. 252/2005 qualora le stesse risultino maturate in data antecedente. Tali somme, in occasione dell'erogazione delle prestazioni, restano assoggettate ai diversi regimi fiscali in vigore nei periodi di maturazione del TFR consentito. Si esprime pertanto l'avviso che la norma innanzi richiamata, espressamente riferita per le ragioni sopradette alle sole quote di TFR pregresso maturate entro il 31/12/2006, non ponga preclusioni alla devoluzione alla previdenza complementare anche del TFR pregresso maturato successivamente al 1° gennaio 2007 (...)"*.

Si ritiene utile, altresì, precisare che la destinazione del TFR alla previdenza complementare è irrevocabile, mentre la scelta di mantenere il TFR presso il datore può essere revocata in un qualsiasi momento per aderire ad una forma pensionistica complementare. Ciò premesso- e come chiarito nel punto che precede- è possibile versare al Fondo Pensione anche il TFR accumulato in anni successivi al 1° gennaio 2007, qualora detto stock sia rimasto nella disponibilità dell'azienda, in quanto non obbligata al versamento al Fondo di Tesoreria INPS. Per ciò che concerne, invece, il TFR accumulato in anni successivi al 1° gennaio 2007 che, per scelta esplicita dell'aderente, è stato mantenuto nel regime di cui all'art. 2120 c.c. e, trattandosi di azienda con almeno 50 addetti, è stato versato dal datore di lavoro al c.d. Fondo di Tesoreria INPS, la Covip ha chiarito che di tale materia sono stati interessati i competenti uffici INPS al fine di promuovere riflessioni sul tema delle quali, ad oggi, non si conoscono, salvo errori, i relativi esiti.

Si evidenzia, inoltre, che il modulo da compilare per il conferimento del TFR pregresso riporta nella sezione 3. (*"Dettaglio importi TFR conferiti alla forma pensionistica"*) l'onere per il datore di lavoro di indicare se il trasferimento del predetto TFR sia previsto dal CCNL, da un accordo collettivo aziendale, ovvero da un accordo individuale.

Al riguardo si precisa che in assenza di una specifica indicazione rinveniente nell'ambito della contrattazione collettiva di riferimento sull'argomento, si possa fare riferimento a quanto chiarito dall'Autorità di Vigilanza nell'ambito della più volte richiamata risposta al parere del maggio 2014 e, nello specifico, che è possibile trasferire il TFR pregresso *"previo accordo tra il lavoratore e il datore di lavoro"*.

Si ricorda, infine, che il versamento del TFR pregresso potrà essere effettuato tramite bonifico bancario al seguente c/c:

1. **IBAN:** IT 56 N 05000 01600 CC0017553900
2. **Intestatario:** Fondo Pensione Nazionale per il Personale delle Bcc/Cra
3. **Descrizione Causale:**

- Codice Fiscale del dipendente (16 caratteri)
- “-“ trattino (come segno separatore)
- Cognome e nome del dipendente
- “-“ trattino (come segno separatore)
- “PRETFR” (per il versamento del TFR pregresso).

Con i migliori e più cordiali saluti.

**Il Direttore Generale**  
(Sergio Carfizzi)